
LAVORO

Udienza de 29.01.201



N. 8027/09 R.G.L.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ASSEGNATA A SENIENZA

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara Colosimo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 53, legge 133/2008

nella controversia di primo grado promossa

da

con l'Avv. Simone LAZZARINI, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Milano, via Ippolito Rossellini n. 12

- RICORRENTE -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE

con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata

- CONVENUTA CONTUMACE-

Oggetto: rivalutazione indennizzo ex 210/1992

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

con ricorso depositato il 14 ottobre 2009, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il MINISTERO DELLA SALUTE, esponendo di percepire l'indennizzo previsto dalla legge 210/1992 unitamente all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/1959, e lamentando la mancata rivalutazione di quest'ultima.



pertanto, chiedeva l'accertamento del diritto di veder rivalutato annualmente e per intero l'indennizzo percepito ai sensi della legge 210/1992, sulla base del tasso di inflazione programmato, inclusa quindi la quota determinata con riferimento all'indennità integrativa speciale.

Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito.

Si costituiva ritualmente in giudizio il MINISTERO DELLA SALUTE, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 29 gennaio 2010, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva con sentenza contestuale, pronunciata ex art. 53, legge 133/2008 e pubblicamente letta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

La rivalutazione spetta tanto per la quota inerente all'indennizzo, quanto per la quota relativa all'indennità integrativa speciale, secondo il tasso annuale di inflazione programmata. Sul punto, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare in passato che "l'indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatiti post- trasfusionali dall'art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992 consta di due componenti: un importo fisso ex lege (assegno reversibile per quindici anni, previsto dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 2, comma 2, della stessa legge) e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959; entrambe le componenti dell'indennizzo sono rivalutabili secondo il tasso annuale di inflazione programmata, come previsto dall'art. 2, comma 1, della citata legge n. 210 del 1992" (Cass. Civ., Sez. Lav., 28 luglio 2005, n. 15894).

Il Giudicante è consapevole che la Suprema Corte ha recentemente mutato il proprio orientamento, intervenendo con le pronunce del 13 ottobre 2009, n. 21703, e del 19 ottobre 2009 n. 22112, tuttavia, si ritiene di dover confermare il pregresso indirizzo per le ragioni di seguito evidenziate.



In applicazione dei principi sottesi all'interpretazione legale, è in primo luogo necessario attribuire alle norme di legge il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e l'intenzione del legislatore.

Muovendo da questa prospettiva, deve osservarsi come l'art. 2, co. 1, legge 210/1992 disponga espressamente che l'indennizzo deve essere "rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato".

Il secondo comma dell'art. 2 prevede, poi, che l'indennizzo di cui al primo comma è "integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato".

Orbene, l'utilizzo del termine "integrato" è di per sé idoneo e sufficiente ad affermare che la somma di cui al secondo comma non è stata considerata dal legislatore quale elemento accessorio e/o addizionale dell'indennizzo disciplinato all'art. 1, bensì come parte essenziale dello stesso. Integrare, infatti, significa rendere completo qualcosa.

Tale considerazione trova conferma nel fatto che il legislatore non ha stabilito che ai soggetti danneggiati da vaccinazioni o trasfusioni debba essere corrisposta l'indennità di cui alla legge 324/1959, ma ha invece previsto che l'indennizzo stabilito dalla legge 210/1992 sia in parte costituito da "una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale".

In sostanza, l'indennità integrativa speciale non è un accessorio dell'indennizzo in parola, ma è il parametro sulla base del quale viene commisurata una porzione dell'indennizzo medesimo.

Sicché, il primo e il secondo comma dell'art. 2 lg. 210/1992 non regolamentano due entità distinte, destinate, ciascuna in forza di un'autonoma disciplina, a ristorare i soggetti danneggiati: essi invero definiscono un unico indennizzo, quello di cui all'art. 1, che il legislatore determina cumulando due componenti quantificate secondo due diverse modalità di calcolo.



La prima è quella determinata nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, ossia quantificata con riferimento alle pensioni privilegiate tabellari e rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato; la seconda è quella commisurata all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

Ben si comprende la ragione per cui il legislatore non ha espressamente previsto la rivalutazione annuale della componente di cui al comma secondo: quantificata in misura "corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale", essa era destinata a seguirne la disciplina e, più in particolare, a beneficiare della già prevista rivalutazione annuale.

Il fatto che il cosiddetto "taglio della scala mobile" abbia privato una di queste due componenti del meccanismo di adeguamento che le era proprio, lungi dal poter essere inteso quale risultato di una precisa volontà del legislatore, assurge a mero difetto di coordinamento normativo. La disciplina di cui all'art. 2, co. 2, legge 210/1992 ha indirettamente patito le conseguenze di un intervento legislativo avente un oggetto specifico (la sola indennità integrativa speciale) e uno scopo altrettanto puntuale (evitare che vi fosse un incontrollato aumento delle retribuzioni dei lavoratori), elementi del tutto estranei all'oggetto, alla *ratio*, e alla disciplina propria della legge 210/1992.

D'altronde, se l'inserimento della componente commisurata all'indennità integrativa speciale ha la funzione di impedire o comunque attenuare gli effetti della svalutazione nella quantificazione complessiva dell'indennizzo di cui alla legge 210/1992, essa non può in alcun modo essere privata di un meccanismo di adeguamento qual è quello della rivalutazione, a pena di frustare *in nuce* l'intento del legislatore.

Il Ministero non risulta aver provveduto alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, che è rimasta costante dal 1995, ossia pari a € 1.028,66.

La domanda di rivalutazione calcolata anche sull'indennità integrativa speciale, pertanto, deve essere accolta nella misura indicata dalla ricorrente, non contestata



in memoria, e in base alla quale la parte attrice ha provveduto a effettuare i conteggi prodotti all'udienza del 29.01.2010.

A spetta, quindi, la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale con riferimento ai ratei maturati a far data dalla domanda amministrativa, in quanto non ancora coperti dal termine di prescrizione decennale, e quindi dall'01.05.1999 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa) ad oggi, come da domanda azionata in giudizio, per un totale di € 13.794,95 a titolo di differenze per capitale e interessi legali calcolati al 29.01.2010, oltre agli interessi legali successivi fino al saldo, nonché oltre al pagamento dei ratei maturati successivamente da calcolarsi con la rivalutazione di cui sopra ai quali devono aggiungersi i relativi interessi legali.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il MINISTERO DELLA SALUTE deve essere condannato al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

accerta e dichiara che l'indennizzo riconosciuto alla parte ricorrente deve essere maggiorato tenendo conto della rivalutazione ISTAT operata anche sulla somma corrispondente alla indennità integrativa speciale.

Condanna il MINISTERO DELLA SALUTE a corrispondere alla ricorrente la somma di € 13.794,95 come differenze per capitale e interessi legali calcolati fino al 29.01.2010, oltre agli interessi legali successivi fino al saldo, nonché oltre al pagamento dei ratei maturati successivamente da calcolarsi con la rivalutazione di cui sopra oltre ai relativi interessi legali.

Condanna il MINISTERO DELLA SALUTE alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dell'Avv. Simone Lazzarini.



Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 29 gennaio 2010

> H. GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Chiara Col.osimo

> > Opposituto nella Carrecherio della Sez. Larreco del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 29 PEN. 2010

H. CANCOLIGENCE MIERS D.ssa France ca Grillo